



CITTA' DI BACOLI

Provincia di Napoli

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

“ADOTTA UNA STRADA”

L'anno _____, del mese di _____, del giorno _____, in _____, cap _____ prov. di _____, via/viale/piazza _____, n° _____, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge.

TRA

_____, titolare/legale rappresentante della Ditta /Associazione _____, con sede in _____ alla via / viale / piazza _____ n° __, C.F.: _____, e P. IVA. _____, carta d'identità n° _____ da una parte, di seguito indicato “sponsor”

E

Il Comune di Bacoli C.F.80100100637, in persona del responsabile del Settore VII Giovanni Capuano, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bacoli ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito anche amministrazione comunale,

PREMESSO

CHE In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n.106 in data 10/04/2014, è intenzione dell'amministrazione comunale stipulare contratti di sponsorizzazione attraverso i quali affidare a soggetti privati, aziende private, esercizi commerciali o ad associazioni senza fine di lucro, con procedura di evidenza pubblica, la manutenzione e l'arredo delle strade cittadine nel bando pubblico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 2

Lo sponsor si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, la gestione, la manutenzione e l'abbellimento della strada identificata nel N.C.E.U. _____, in conformità alla proposta presentata e che viene allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. A tal fine, in modo esclusivo, fornirà tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria alla corretta esecuzione dell'intervento, curandone il mantenimento ed il rinnovo durante tutto il periodo di assegnazione.

Ogni intervento, che risulti innovativo rispetto al programma minimo di intervento proposto, dovrà essere preventivamente segnalato all'ufficio tecnico ed Comando di P.M.

Lo sponsor si impegna ad accollarsi tutte le spese di sistemazione della strada e nessun onere diretto o indiretto, anche sotto forma di contributo, è dovuto al Comune per la realizzazione dell'intervento proposto.

ART. 3

Eventuali danni che dovessero essere provocati alle strutture pubbliche durante l'esecuzione dell'intervento proposto, sarà cura dello sponsor porli in ripristino se-

condo le originarie condizioni e sostituire le strutture danneggiate secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico e Comando di P.M.

La strada, oggetto di sponsorizzazione, manterrà totalmente la funzione ad uso pubblico. In caso l'Amministrazione debba provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, lo sponsor nulla potrà obiettare e nulla potrà pretendere dall'Amministrazione comunale.

ART. 4

In caso di inadempienze rispetto a tutto quanto previsto dal bando e nel presente contratto, previo avviso, la strada assegnata sarà sottratta alla gestione dello sponsor.

ART. 5

Lo sponsor ha la facoltà di pubblicizzare l'intervento eseguito mediante installazione di appositi cartelli contenenti la propria denominazione.

Le caratteristiche, le dimensioni ed il numero dei cartelli sono concordate tra il Comune e lo sponsor in relazione alla conformazione della strada, previo parere del Comando di P.M.

ART. 6

Lo sponsor assume la responsabilità per danni a cose e a persone imputabili a difetti di gestione e manutenzione o comunque derivanti dal presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bacoli.

ART. 7

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sciogliere il presente accordo in qualsiasi momento con motivato provvedimento ed in particolare qualora siano riconosciute gravi negligenze nella sistemazione e manutenzione della strada assegnata, senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comu-

ne provvederà ad assegnare le opere di ripristino addebitandone il costo allo sponsor.

ART. 8

La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile di anno in anno, in assenza di disdetta da una delle parti.

ART. 9

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili.

ART. 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente del Foro di Napoli.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione in caso di uso.

Luogo data

Letto, approvato e sottoscritto

Firme
